

# L'IMPATTO DEL TRANSESSUALISMO NELLE POLITICHE PENITENZIARIE

CHIARA LOMAZZI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione: Il Transessualismo, nozione e significati. – 2. Gestione e trattamento dei detenuti transessuali. - 2.1. *Transessualismo e devianza.* - 2.2. *L'assegnazione dei detenuti transessuali: criteri e problematiche.* - 2.3. *Segue: la prassi dell'isolamento e le sezioni protette.* - 2.4. *Il caso di Sollicciano.* - 2.5. *Ulteriori peculiarità relative alla gestione dei detenuti transessuali.* - 2.6. *Trattamento e «minoranze penitenziarie».* - 2.7. *La formazione del personale.* – Conclusioni.

***Abstract** – Il lavoro che segue intende analizzare il fenomeno del transessualismo nella sua dimensione penitenziaria, con particolare riferimento alla gestione ed al trattamento dei detenuti transessuali.*

## **1. Introduzione: Il Transessualismo, nozione e significati.**

La categorizzazione del Transessualismo all'interno delle patologie di natura psichiatrica si ebbe soltanto nei primi anni '70, con riferimento all'atteggiamento esplicito di intenso disagio avvertito da chi desidera strenuamente appartenere al sesso opposto al proprio<sup>1</sup>.

---

\* Funzionario giuridico-pedagogico - Direzione generale della Formazione (DAP).

<sup>1</sup> Tale definizione si deve al chirurgo plastico Donald Laub e allo psichiatra Norman Fisk. In tal senso, LORENZETTI A., *Diritti in transito, La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013, 22. Il termine Transessualismo venne invece introdotto agli inizi del '900 da Hirschfeld che utilizzò questa espressione per distinguerlo dal Travestitismo e dagli stati intersessuali.

Soltanto più tardi, nel 1980, il fenomeno del Transessualismo fu introdotto in uno dei testi più autorevoli della Psichiatria, il *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*<sup>2</sup> che lo inserisce tra i «Disordini psicoprocessuali»; categoria poi soppressa sette anni dopo dal DSM III-R, quando si fa rientrare questo fenomeno all'interno dei «Disturbi dell'identità di genere».

Nel DSM IV viene introdotta la categoria dei «Disturbi sessuali e dell'identità di genere», differenziando a seconda che insorgano nei bambini o nell'adolescenza o nell'età adulta. Scompare quindi il termine di Transessuali ed il Disturbo dell'identità di genere (DIG) viene definito come una «forte e persistente identificazione con il sesso opposto accompagnata dal persistente malessere riguardo al proprio sesso ed al ruolo sessuale del proprio sesso»<sup>3</sup>. Tale disturbo costituisce il fondamento della forte spinta del soggetto ad adeguare il proprio corpo alla psiche attraverso trattamenti medici.

Il DSM ha subito un'ulteriore variazione nel maggio 2013<sup>4</sup>: in tale ultima versione si è avuta un'ulteriore modifica terminologica: non si parla più di disturbo ma di «disforia di genere»<sup>5</sup>.

Rilevante ai fini del corretto inquadramento della materia è altresì il concetto di «ruolo di genere»: con esso si fa riferimento alla particolare condotta imposta dalla società in cui il soggetto vive in base al sesso di appartenenza: sia esso un ruolo di genere maschile o femminile. Nella maggior parte dei casi, gli individui vivono serenamente in base al ruolo di genere da loro atteso; ci sono, pur tuttavia, persone che non riescono a vivere in modo equilibrato il loro genere e ruolo rispetto al proprio sesso biolo-

---

<sup>2</sup> Noto anche con la sigla DSM: esso deriva dall'originario titolo dell'edizione statunitense *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*: si tratta di uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali più utilizzati da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo.

<sup>3</sup> Sul punto cfr. VALERIO P. - FAZZARI P., *Alcune note sul "fenomeno transessuale" oggi: un disturbo da depatologizzare?*, in CHIEFFI L. (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano-Udine, Mimesis, 2012, 237 ss.

<sup>4</sup> La nuova versione è consultabile in [www.dsm5.org](http://www.dsm5.org).

<sup>5</sup> Notiamo come sia indispensabile comprendere la distinzione tra sesso e genere, termini spesso erroneamente utilizzati come sinonimi: il sesso, assegnato alla nascita ed immutabile, rappresenta il dato biologico di appartenenza di ogni individuo alla categoria denominata M (maschio) o F (femmina); il genere, invece, risente di connotazioni sociali e culturali: esso infatti varia a seconda della società e del contesto storico di riferimento.

gico: le aspettative sociali e culturali del mondo in cui vivono stridono violentemente con la loro identità di genere.

Per identità di genere si intende pertanto quell'insieme di atteggiamenti o di regole di comportamento associati alla mascolinità o femminilità e percepiti come tali dalla società di appartenenza.

Il termine *Transgender* può invece definirsi come termine "ombrello" poiché ospita al suo interno un ampio ventaglio di tipologie di individui, tutti accomunati, tuttavia, dalla non corrispondenza tra genere percepito e sesso biologico.

Vi si includono coloro che si sono sottoposti ad un trattamento medico ormonale e chirurgico<sup>6</sup> al fine di eliminare il disallineamento esistente tra il genere percepito ed il corpo posseduto, arrivando a modificare, al termine di tale complesso percorso, il proprio nome ed il sesso anagrafico. Queste persone sono denominate transessuali MtF (*Male to Female*) se, nati maschio, vogliono diventare femmina; e, viceversa, FtM (*Female to Male*) se, nate femmina, vogliono diventare maschio.

Si comprendono in tale termine anche coloro che potremmo definire "in transito, in cammino": essi non hanno ancora compiuto o portato a termine il passaggio medico- chirurgico.

C'è poi, all'interno di questa ampia categoria, una tipologia di persone che, per le più svariate motivazioni, non intende affrontare l'intervento di riconversione dei caratteri sessuali, come nel caso di chi sia impossibilitato per motivi di salute o scoraggiato dall'età avanzata o per il timore comunque di affrontare un intervento invasivo e irreversibile; o, ancora, per ragioni religiose e così via.

Vanno citati anche i *cross dresser* ed i travestiti<sup>7</sup>: soggetti che indossano abiti tipici del sesso opposto rispettivamente per abitudine e/o parodia o, invece, con implicazioni legate al piacere sessuale<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Parliamo della cd. Riattribuzione chirurgica del sesso, in sigla RCS.

<sup>7</sup> Vedi, a tal proposito, BERNINI L., *Maschio e Femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Milano, Il dito e la luna, 2010, 27 ss.

<sup>8</sup> Si ricomprendono all'interno dei *Transgender* anche i *bi-gender* o *two spirits*, coloro cioè che ritengono di appartenere ad entrambi i generi; ancora, vi si includono le persone *gender questioning*: costoro si interrogano sul genere di appartenenza. Infine, si annoverano all'interno dei *Transgender* anche i *gender variant* (variante di genere) o *gender queer*, coloro cioè che mettono in discussione, anche in modo provocatorio, le norme sociali e culturali legate al genere, senza dichiararsi uomini o donne: VALERIO P. - FAZZARI P., *op. cit.*, 307 ss.

Per Transgenderismo si intende, invece, in particolare il movimento politico-culturale che prefigura una visione dei sessi fluida: in aderenza a tale concezione, ogni persona può situarsi in qualsiasi posizione intermedia tra quelli che sono considerati i due estremi maschio/femmina.

Tale movimento si è affermato negli anni '90 ed i suoi sostenitori rifiutano la logica sessuale binaria secondo cui avere un'identità di genere non corrispondente al sesso biologico è considerato un disturbo.

## **2. Gestione e trattamento dei detenuti transessuali.**

### *2.1. Transessualismo e devianza.*

La popolazione transessuale che entra a far parte del circuito penitenziario italiano è caratterizzata da alcuni punti qualificanti ricorrenti: si tratta, per la maggior parte dei casi, di transessuali MtF (*Male to Female*), che non hanno – o non hanno ancora – affrontato l'intervento chirurgico di riconversione del sesso; per la quasi totalità, sono stranieri provenienti dal Sud America (Argentina, Brasile, Colombia, Perù); solo una minor parte è italiana, più frequentemente proveniente dalle regioni del Sud Italia.

Essi rappresentano una categoria di detenuti afflitta da condizioni di indigenza, provenienti da un tessuto familiare e socio-culturale problematico; macchiati da un passato difficile e doloroso: costoro portano con sé, sulla loro pelle e nella loro anima, accanto allo stigma sociale di una realtà di emarginazione e di intolleranza, storie familiari di incomprensione, rifiuto e, sovente, di abbandono: le famiglie di origine, dopo un periodo più o meno lungo di conflitti e/o negazione, recidono definitivamente i legami col familiare transessuale, che non può e non vuole nascondere né rinnegare la propria identità sessuale elettiva.

Dal momento in cui egli prende consapevolezza infatti della sua natura di transessuale, intraprende, dentro e fuori di sé, un percorso irreversibile che lo conduce irrimediabilmente, salvo casi isolati, a rompere qualsiasi relazione affettiva con la propria famiglia o ad essere da questa ripudiato.

Nascono così tante storie di isolamento e sofferenza che influenzano negativamente il sereno ed equilibrato sviluppo della

personalità, afflitta frequentemente da acuti sentimenti di ansia, depressione e scarsa stima di sé.

Comprendiamo pertanto agevolmente come, per tali vie, si acuiscano esponenzialmente le condizioni originarie di indigenza, aggravate dalla difficoltà, per tali tipologie di soggetti, di trovare un lavoro dignitoso che sia adeguato a finanziare le ingenti spese mediche di cui necessitano: essi soffrono l'enorme disagio derivante dal vivere in un corpo sbagliato, che sentono come estraneo e deforme, diverso diametralmente da ciò che desiderano; pertanto sono lacerati ogni giorno dalla stringente urgenza di reperire i fondi necessari per affrontare le cure ormonali e chirurgiche; e, anche in seguito all'intervento, per le terapie successive, collaterali e di mantenimento<sup>9</sup> a cui debbono continuare a sottoporsi.

Si tratta soprattutto di stranieri in assenza del permesso di soggiorno ed in attesa di espulsione dal territorio italiano.

Essi vivono prevalentemente di notte, proprio per lo stato di emarginazione e solitudine in cui versano; costretti per sopravvivere a prostituirsi, sfruttati da una parte ipocrita della società che li usa e poi li condanna.

La parola Transessuale è infatti correntemente utilizzata ai nostri tempi in riferimento al fenomeno della prostituzione<sup>10</sup> e, a tal proposito, occorre sottolineare come la rottura invece di questo luogo comune, che alimenta i pregiudizi nei confronti dei *transgender*, costituisca l'obiettivo fermo e costante di molte associazioni che difendono i diritti di questa categoria.

Ma i reati legati allo sfruttamento della prostituzione non sono gli unici commessi da tali detenuti; essi sono spesso condannati anche per reati connessi alla violazione della legge sugli stupefacenti, per reati contro il patrimonio e, con minore frequenza, per omicidi e reati contro la persona, sempre in genere collegati alla loro particolare situazione di genere.

Un altro cliché ben noto ai nostri tempi è quello che individua nel transessuale lo stereotipo del tossicodipendente e spacciatore: di fatto

---

<sup>9</sup> Cfr. MARCHIORI A. - COCO N., *Il transessuale e la norma*, Roma, Edizioni Kappa, 1988, 77.

<sup>10</sup> La prostituzione transessuale, come vediamo purtroppo spesso anche in alcune zone della nostra città, è un fenomeno in espansione che non può più certo considerarsi marginale e che risponde ad una richiesta di mercato in costante crescita.

è una realtà che molti *transgender* indulgano nella droga e ciò, da un lato, nel tentativo di fuggire da una vita carente di legami affettivi, fatta di precarietà ed insoddisfazioni e, dall'altro, sempre in risposta alle continue e pressanti esigenze di reperire denaro per i propri trattamenti.

Sui reati contro il patrimonio (furti, rapine e così via) non occorre certamente soffermarsi, essendo palese il loro legame con la precarietà delle condizioni economiche di tali soggetti.

## 2.2. *L'assegnazione dei detenuti transessuali: criteri e problematiche.*

La prima questione che ci si pone quando si parla di detenuti transessuali è quella posta direttamente dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"<sup>11</sup>.

Esso pone una netta separazione<sup>12</sup> in base al sesso di appartenenza, stabilendo che «Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto». In aderenza a tale disposizione, pertanto, nell'assegnazione di un detenuto ad un determinato istituto o sezione, si guarda al nome e al sesso anagrafico del soggetto: quindi il transessuale non operato (*MtF*), identificato da un documento di riconoscimento come maschio, viene assegnato ad un carcere o reparto destinato alla popolazione maschile; e questo a prescindere dalla sua volontà.

Tale allocazione è spesso percepita dal destinatario come un mancato riconoscimento della sua identità di genere<sup>13</sup>.

È da notare, comunque, come anche la soluzione opposta non sarebbe scevra dal generare diffuso imbarazzo, compromettendo il pieno rispetto della *privacy* delle altre detenute ristrette e multi-

---

<sup>11</sup> La legge n. 354 del 1975 è comunemente denominata, in forma abbreviata, «O.P.».

<sup>12</sup> Lo stesso articolo distingue anche, in modo altrettanto netto, tra altre categorie di soggetti che necessitano di rimanere separati: imputati e condannati ed internati; giovani al di sotto dei 25 anni e adulti; condannati all'arresto e condannati alla reclusione: ciò è disposto, in particolare, al terzo comma.

<sup>13</sup> In tal senso, MELE A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Roma, Prospettiva Editrice, 2007.

plicando i rischi di conflitti che metterebbero seriamente in pericolo l'incolumità delle persone coinvolte<sup>14</sup>, senza parlare dei costanti rischi di «promiscuità» che aumenterebbero considerevolmente.

Allargando lo sguardo ai primi due commi dell'articolo in esame, comprendiamo la *ratio* che ha orientato il legislatore verso la scelta di ripartire la popolazione detenuta in gruppi limitati suddivisi in istituti e sezioni: la necessità di favorire l'individuazione di un trattamento (comma 1) rieducativo comune, cercando altresì di evitare influenze nocive reciproche (comma 2).

Tale ultima importante finalità è ripresa, con un grado maggiore di dettaglio, dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230<sup>15</sup> che, all'art. 32, terzo comma, dispone che «Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni». In tali casi la stessa disposizione prevede la possibilità di utilizzare apposite sezioni a tal fine<sup>16</sup>.

In conformità alla suddetta previsione normativa, i detenuti transessuali, terminate le procedure relative all'ingresso in istituto (a cui accenneremo più avanti), e nel rispetto dunque delle primarie esigenze sopra delineate, vengono assegnati di norma all'interno di istituti<sup>17</sup> maschili, in sezioni apposite per detenuti transessuali.

Si tratta di una scelta dettata chiaramente da ragioni di ordine e sicurezza, dovuta all'impossibilità di collocarli nelle sezioni ordinarie in quanto potrebbero tenere comportamenti pro-

---

<sup>14</sup> In merito alla problematica suddivisione della popolazione detenuta in base al sesso cromosomico, cfr. LORENZETTI A., *op. cit.*, 82 s.

<sup>15</sup> Denominato, in forma abbreviata, «R.E.».

<sup>16</sup> Varie sono le circolari DAP che regolamentano più nel dettaglio l'istituzione dei circuiti penitenziari.

<sup>17</sup> Al 2 agosto 2016, secondo gli ultimi dati ricavati dalla consultazione dell'Applicativo 15 (ASD) forniti dall'Unità Operativa C.E.D.U. – Gruppo “Torreggiani” – gli istituti penitenziari in Italia che ospitano i detenuti transessuali in sezioni loro dedicate sono: C.C. Belluno (n. 6), C.C. “Francesco Di Cataldo” Milano San Vittore (n. 9), C.C. Firenze “Sollicciano” (n. 11), C.C. “Giuseppe Salvia” Napoli Poggioreale (n. 5), C.C. Roma “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso (n. 19), C.C. Roma “Regina Coeli” (n. 1), C.C. Rimini (n. 5), C.C. Ivrea (n. 7), C.C. Torino “Lorusso e Cutugno” (n. 1), per un totale dunque di n. 64 detenuti.

vocatori ed esibizionistici, determinando negli altri detenuti spiacevoli episodi di protesta, malumori o agitazioni.

Non dimentichiamo, inoltre, che gli stessi, adottando atteggiamenti e, in taluni casi, tipi di abbigliamento tipicamente ed ostentatamente femminili, potrebbero altresì suscitare in alcuni ristretti forti sentimenti di attrazione e desiderio o, al contrario, di avversione o disgusto; in entrambi i casi si incrinerebbe pericolosamente la stabilità e la serenità all'interno dell'istituto penitenziario.

Sappiamo bene che tali comportamenti da parte dei detenuti transessuali sono infatti a volte posti in essere strumentalmente per ottenere, in cambio di piaceri di natura sessuale, vantaggi di ordine materiale, come oggetti vari o generi vittuari; potrebbero crearsi così fra detenuti pericolosi e distruttivi rapporti di prevaricazione, con l'instaurarsi di stati di sottomissione a danno di quei soggetti più deboli. Situazioni peraltro suscettibili di sfociare spesso in episodi violenti con litigi e continue manifestazioni di ostilità.

Per tali ragioni, alcuni preferiscono sentirsi additati, emarginati e derisi piuttosto che essere costretti a dividere la cella e le altre attività con persone con cui non condividono nulla e da cui temono continuamente agguati o atteggiamenti insidiosi.

### 2.3. *Segue: la prassi dell'isolamento e le sezioni protette.*

In alcune realtà penitenziarie, a causa del sovraffollamento o delle condizioni detentive particolarmente disagiate, si è consolidata la prassi di accogliere, in sezioni o reparti appositamente finalizzati all'isolamento continuo, detenuti che avrebbero potuto facilmente subire minacce o violenze da parte degli altri ristretti: tra questi troviamo, oltre ai transessuali, altre categorie invise alla restante popolazione carceraria: coloro che abbiano commesso reati particolarmente odiosi quali violenze sessuali o delitti di pedofilia (i c.d. *sex offenders*) oppure gli ex appartenenti alle forze dell'ordine, alla Magistratura e così via.

Tale tipo di isolamento è chiaramente originato dall'intento di proteggere peculiari categorie di detenuti in special modo a

---

<sup>18</sup> Così NAPOLI G.M., *L'isolamento continuo del detenuto o dell'internato*, in <http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf3/isolamento.pdf>.



rischio: si tratta, pur tuttavia, di una prassi che confligge col principio di tassatività che regola l'istituto dell'isolamento continuo<sup>18</sup>; principio posto a tutela della finalità rieducativa della pena che si realizza a pieno solo permettendo al ristretto di attivarsi proficuamente per il suo graduale reinserimento sociale, cominciando con l'intessere positivi ed equilibrati rapporti con la restante comunità carceraria.

Le ipotesi che esso espressamente contempla sono pertanto da considerarsi eccezionali e non possono disciplinarsi in tal senso casi che non rientrino tra quelli previsti.

Nello stesso senso si era espressa già anni fa la circolare DAP 21 aprile 1998 n. 148339/4-1, che criticava la prassi di far passare dal reparto di isolamento coloro che rientravano dai permessi, i nuovi giunti in attesa di assegnazione e tutti quei detenuti – ivi compresi i transessuali – che per motivi personali o processuali avevano un divieto di incontro con la restante popolazione detenuta. Nella stessa circolare si invitavano le Direzioni penitenziarie a «riportare l'utilizzazione del reparto e dell'istituto dell'isolamento ai soli casi prefissati dal legislatore».

Non da ultimo si ricordava come l'isolamento continuo contribuisse ad alimentare ed accrescere gravi stati di disagio fisico e psichico, esponendo il detenuto ivi sottoposto ad un rischio di suicidio «serio ed attuale».

Personalmente ci preme riflettere ed interrogarci sull'opportunità di porre, seppur per ragioni legate alla loro tutela, le persone transessuali insieme con altre categorie che con il *transgender* non hanno nulla in comune, se non le esigenze legate, come detto, alla sicurezza.

Alcune figure fra quelle nominate (pensiamo, a titolo di esempio, ai *sex offenders*) potrebbero potenzialmente rappresentare un pericolo per loro, trasformandosi da persone da tutelare in aguzzini e sfruttatori<sup>19</sup>.

Al fine tuttavia di prevenire, come sancito dal già citato articolo 32, terzo comma, del R.E. del 2000, episodi di aggressioni o sopraffazioni a carico delle categorie di detenuti in argomento, l'Amministrazione penitenziaria ha disposto l'istituzione delle «sezioni protette» con lo specifico scopo di «ri-spondere alle esi-

---

<sup>19</sup> Cfr. *Trans e carceri, Rovasio (Certi diritti)*: «Problemi più gravi sono sovraffollamento e condizioni umane», in <http://www.dirittodicritica.com>.

genze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali)»<sup>20</sup>.

Pertanto, l'assegnazione in tali sezioni non potrà dipendere esclusivamente da affermazioni dell'interessato in tal senso; esse dovranno invece fondarsi su ragioni oggettive che le rispettive Direzioni dovranno ricavare assumendo notizie dettagliate dal detenuto; in alternativa, esse potranno essere indicate dall'Autorità giudiziaria; in mancanza, si potranno desumere da pregresse condotte processuali o penitenziarie (pensiamo ai collaboratori o agli atti di molestie nei confronti di altri detenuti).

La Direzione dell'istituto dovrà provvedere ad informarsi presso il detenuto circa le cause del dichiarato pericolo per la sua incolumità. Si ritiene, infatti, che debba sussistere un'effettiva e concreta necessità, non altrimenti risolvibile, ad esempio con il trasferimento del detenuto.

L'Amministrazione penitenziaria e, nella fattispecie, l'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, ha ribadito con forza tali principi e criteri ispiratori proprio affinché non fosse resa vana l'istituzione di tali sezioni, snaturate nella loro essenziale *mission* dall'errata quanto diffusa consuetudine di destinare agli spazi detentivi ad esse riservati detenuti con asseriti problemi di incolumità personale, ivi custoditi semplicemente ed esclusivamente sulla base di loro unilaterali e non documentate dichiarazioni.

Legittimi sono talvolta i dubbi circa la strumentalità di tali richieste, magari avanzate al fine di ottenere condizioni detentive più confortevoli, fino anche la sistemazione in cella singola.

Occorre sottolineare, tuttavia, che attorno all'istituzione di tali sezioni esistono pareri discordanti: accanto a coloro che ne sostengono e ribadiscono l'utilità proprio in virtù di quella funzione protettiva e garantista che è loro propria, vi è chi si interroga sulla loro effettiva opportunità ed intravede talune zone d'ombra che sollecitano attente riflessioni sul delicato tema.

Si è osservato, infatti, che, se indubbiamente i detenuti ristretti nella sezione protetta loro dedicata possono svolgere attività ed intessere relazioni positive con i compagni dello stesso reparto, altrettanto indubitabile è la constatazione che essi subiscano delle

---

<sup>20</sup> Così la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 «Sezioni protette - criteri di assegnazione dei detenuti».

limitazioni relative alla fruizione degli altri spazi pubblici: così, ad esempio, se il reparto non dispone di due diversi cortili di passeggio, essi dovranno fruire delle ore d'aria in momenti differenti; altrettante limitazioni riguarderanno le possibilità di accesso alla biblioteca, a teatro, alla scuola, alla chiesa, e così via.

Si può d'altro canto ritenere che talune attività, se ben organizzate e vigilate, possono svolgersi anche alla presenza degli altri detenuti: pensiamo alla partecipazione alla Santa Messa o agli spettacoli teatrali, con l'accortezza di tenere prudentemente i transessuali un po' scostati rispetto agli altri ristretti<sup>21</sup>.

È di tutta evidenza che tali realtà non vadano, a prescindere dalle diverse situazioni più o meno virtuose, lasciate cristallizzare nelle abitudini delle prassi quotidiane, andando invece costantemente monitorate: solo così si può evitare che le sezioni protette si trasformino in stati di isolamento all'interno del carcere: realtà, come è stato osservato<sup>22</sup>, che mescolano emarginazione e salvezza<sup>23</sup>.

Taluni<sup>24</sup> inoltre criticano le sezioni protette sostenendone la limitata adattabilità alle effettive esigenze dei detenuti transessuali poiché si tratta di spazi detentivi ritagliati all'interno di sezioni nate come destinate ad accogliere una popolazione maschile: solo in un secondo momento si è cercato di risolvere il problema della «promiscuità»<sup>25</sup> attraverso una separazione interna al reparto maschile stesso.

Si è sostenuto<sup>26</sup> che la classe politica si sia sempre disinteressata della necessità di effettuare un'indagine accurata sugli effet-

---

<sup>21</sup> È stato osservato, così come per i detenuti omosessuali, come, per via della carenza di personale, questi detenuti rischiano più degli altri – essendo una categoria sottorappresentata – di vedersi negata la possibilità di partecipare a talune attività trattamentali: ciò può contribuire a rendere le loro condizioni detentive ancora più dure: in tal senso, *Gorizia, la prima «sezione omosessuali» in un carcere italiano*, in [www.cilditalia.org](http://www.cilditalia.org)>approfondimenti.

<sup>22</sup> Così COPPOLA N., in <http://www.bossy.it/it/author/nicolamaria>.

<sup>23</sup> Bisognerebbe assolutamente evitare che si riproduca, con un accrescimento esponenziale, ciò che avviene nel mondo libero, dove il *transgender* ha già sofferto vissuti di isolamento ed emarginazione.

<sup>24</sup> DIAS VIEIRA A. - CIUFFOLETTI S., *Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, 2015, 170.

<sup>25</sup> Sui rischi e le complicazioni pratiche di tale concezione, cfr. DIAS VIEIRA A. - CIUFFOLETTI S., *op. cit.*, 168.

<sup>26</sup> DIAS VIEIRA A. - CIUFFOLETTI S., *op. cit.*, 169.

tivi bisogni della personalità di tale peculiare e complessa categoria di detenuti; sarebbe invece utile, nelle sedi opportune, aprire dibattiti e riflessioni sulle attività trattamentali da approntare affinché l'esperienza detentiva possa concretizzarsi, per loro come per tutti gli altri ristretti, in un effettivo e costruttivo cammino verso la risocializzazione.

Su tale assenza di appigli teorici ed in risposta all'urgenza di allocare una popolazione transessuale sempre in maggiore crescita, in alcuni istituti si è provveduto ad ospitare tali ristretti, problematici per definizione, in sezioni apposite: lo si è fatto, pertanto, sulla spinta di necessità puramente gestionali.

#### 2.4. *Il caso di Sollicciano.*

Il caso di Sollicciano<sup>27</sup> è il risultato dello sforzo di pensare a degli spazi *ad hoc* per i transessuali che rispondessero il più possibile – o almeno cercassero di avvicinarsi – alle specifiche necessità di questa categoria di ristretti.

Anche in questo istituto in un primo momento i *transgender* erano stati accolti in una sezione separata, ma all'interno comunque del reparto maschile.

A partire dall'anno 2005, si avvia però una sperimentazione che apre la via ad una nuova strada: i transessuali vengono spostati, sempre curando la loro separazione dalla restante popolazione carceraria, all'interno del reparto femminile, in un'area separata.

Tale spostamento, dal reparto maschile a quello femminile, ha portato con sé un profondo ripensamento, sia teorico che concreto, del modo di concepire la vita e le condizioni detentive di questi soggetti: esse ora certamente rispondevano molto di più a quelli che erano i bisogni sentiti dal loro genere di elezione. Il tutto senza sacrificare le opportunità trattamentali, anzi avvicinandole ai desideri ed alle aspirazioni "sentite" dagli interessati.

Nel c.d. «Reparto D» si è arrivati a ritagliare uno spazio autonomo in cui accogliere i transessuali, senza rinunciare alle esigenze di evitare la «promiscuità»: si è riusciti, non senza sforzi e tentativi di mediazione portati a termine con successo, a conciliare

---

<sup>27</sup> Cfr. DIAS VIEIRA A. e CIUFFOLETTI S. conducono, presso questo istituto, un'interessante e sistematica ricerca sulle condizioni detentive dei transessuali ivi ristretti; ricerca ricca di spunti e riflessioni approfonditi sul tema.

le differenti istanze di sicurezza con le questioni amministrative e gestionali e le esigenze trattamentali.

2.5. *Ulteriori peculiarità relative alla gestione dei detenuti transessuali.*

La gestione dei detenuti transessuali, come abbiamo appena visto in merito alla collocazione degli stessi negli istituti o sezioni ad essi dedicati, è fortemente influenzata dall'incidenza, in tutti quelli che sono i diversi aspetti che ne risultano coinvolti, della loro particolare condizione di *transgender*, con tutto il complesso di implicazioni che da questo discende.

In considerazione, infatti, dei loro particolari requisiti personologici, sin dal primo ingresso in istituto, essi vengono fatti oggetto di peculiari accorgimenti ed attenzioni: al personale di Polizia penitenziaria viene immediatamente richiesta una maggiore e più attenta vigilanza e, parimenti, gli operatori del trattamento sono tempestivamente avvertiti in modo da poter provvedere ad effettuare un apposito colloquio di sostegno: lo scopo è quello di intercettare tempestivamente eventuali segnali di sofferenza o disagio psichico al fine di prevenire azioni auto od etero aggressive.

Il soggetto viene sottoposto, con tutte le cautele che la specificità del caso impone, a visita medica, al colloquio di primo ingresso da parte dell'educatore<sup>28</sup>, al colloquio psicologico ed alla visita psichiatrica, nonché alla visita dell'endocrinologo che valuta l'opportunità di prescrivere la prosecuzione della terapia ormonale che il detenuto assumeva già in stato di libertà.

Si deve tenere ben presente, comunque, che la materia sanitaria è di competenza regionale ma che soltanto le regioni Toscana ed Emilia Romagna hanno firmato dei protocolli d'intesa ministeriali per garantire il trattamento ormonale gratuito (perché a carico del Sistema sanitario nazionale) all'interno degli istituti penitenziari. Al di fuori di tali casi, le spese relative rimangono a carico del detenuto.

Del resto non esiste una normativa a livello nazionale che assicuri la somministrazione gratuita all'interno degli istituti penitenziari e, d'altronde, spesso le cure ormonali vengono negate per l'incongruenza a cui si andrebbe incontro prescrivendo farmaci

---

<sup>28</sup> Oggi Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.

propri di un sesso nei confronti di soggetti appartenenti anagraficamente all'altro sesso.<sup>29</sup>

I detenuti transessuali sono portatori, infatti, di una condizione tutta singolare: per riconoscersi nella propria identità, essi sono costretti ad effettuare le cure ormonali, senza le quali rifiutano il loro corpo, con il quale combattono altrimenti una lotta impari.<sup>30</sup>

Soprattutto i soggetti più giovani necessitano di particolari attenzioni e cautele da parte del personale penitenziario, perché particolarmente fragili, soggetti ancor più a stati d'animo altalenanti che li trascinano in facili ed eccessivi coinvolgimenti a cui seguono, repentinamente, momenti di intensa sfiducia e disprezzo di se stessi, accompagnati come sono dal terrore della solitudine e dell'abbandono.

Necessitano inoltre di interventi di aiuto e sostegno mirati, poiché all'interno dell'istituto rivivono, a causa dei molti pregiudizi di cui sono vittime, in modo amplificato lo stato di emarginazione conosciuto fuori; e il sacrificio della loro *privacy* è percepito in modo ancor più spiccato a causa della curiosità e diffidenza che naturalmente attirano e delle esigenze di protezione di cui sono portatori: per i transessuali il carcere può rappresentare una sofferenza ulteriore per la frustrazione derivante dal non vedersi riconosciuti nella propria condizione.

L'emarginazione e l'isolamento che li affliggono sono accresciuti dalle oggettive difficoltà che incontrano nei colloqui visivi

---

<sup>29</sup> Fece discutere, a tal proposito, il caso di un transessuale ristretto nel carcere di Terni. Il Tribunale di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza del 13 luglio 2011, si pronunciò affermando che le cure ormonali non possono ricomprendersi tra le scelte personali del soggetto, ma rientrano nel diritto soggettivo alla salute: dunque, in aderenza a tale assunto, il detenuto transessuale ha il diritto di proseguire nella somministrazione delle stesse, anche all'interno dell'istituto, a carico del Servizio sanitario nazionale; ciò anche in assenza di una apposita normativa a livello regionale. È, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Terni, indispensabile tutelare il detenuto garantendone «l'integrità psico-fisica»: in [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it).

<sup>30</sup> «Senza ormoni si assiste ad un abbruttimento del proprio corpo, ci si lascia andare, subentra la depressione, l'impossibilità di realizzarsi»: così spiega PORPORA MARCASCIANO, presidente del Movimento Identità Transessuale, in *La doppia sofferenza delle trans in carcere*, in [http://inchieste.repubblica.it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sexo\\_trans\\_in\\_carcere](http://inchieste.repubblica.it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sexo_trans_in_carcere).

con i familiari: infatti, trattandosi quasi sempre di immigrati, la famiglia di origine è lontana e l'eventuale compagno incontra non poche difficoltà poiché deve essere appositamente autorizzato al colloquio come «terza persona».

Anche i colloqui telefonici non sono certo più frequenti a causa della complessità delle procedure per ottenere le necessarie informazioni dai competenti consolati. Essi pertanto, in casi ricorrenti, compensano la mancanza di affettività sofferta con fantasie feticistiche, sia a carattere strumentale che progettuale.

Nei *transgender* si riscontrano inoltre frequenti episodi di etero-aggressività:<sup>31</sup> le frustrazioni e le angosce accumulate spesso si scatenano in episodi di litigi per gelosie, con l'esplosione di manifestazioni di improvvisa isteria. C'è il rischio concreto poi che la mascolinità o la femminilità in quel contesto chiuso siano visute in termini di dominio o subordinazione.

Concludendo queste riflessioni in merito ai tratti peculiari di tale categoria di detenuti che non possono non connotare in modo unico le problematiche relative alla loro gestione, si può affermare che per essi la detenzione rappresenta un evento profondamente traumatico. Debbono abbandonare infatti il mondo che era loro appartenuto sino ad allora per assorbire via via, secondo un processo (c.d. «prisonizzazione»<sup>32</sup>) più o meno rapido ed accentuato, usi e costumi dell'ambiente carcerario in cui si trovano a vivere.

Taluni autori hanno ritenuto che possa contribuire ad un'evoluzione meno marcata del processo di prisonizzazione la compresenza di vari fattori che aiuterebbero il detenuto a rimanere "ancorato" ai propri riferimenti, senza che in lui venga meno la capacità di autodeterminazione, l'autonomia delle proprie idee, dei valori che possedeva da libero.

Sulla salvaguardia di questo nucleo identitario del soggetto inciderebbero elementi quali una condanna detentiva breve, il

---

<sup>31</sup> Scrive CLEMMER: «... il mondo della prigione è un mondo privo di benevolenza (...), la sua popolazione è frustrata, infelice, smarrita, rassegnata, amareggiata, astiosa, vendicativa (...). Se si eccettuano pochi individui, regna lo smarrimento»: CLEMMER D., *The prison community*, New York, Rinehart, 1958, in [www.stateofmind.it](http://www.stateofmind.it).

<sup>32</sup> CLEMMER D., *op. cit.* Egli definiva la «prisonizzazione» come «l'assunzione, in grado maggiore o minore, del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario».

possessione di una personalità stabile, l'esistenza di un numero adeguato di relazioni positive esterne all'ambiente carcerario ed il perdurare delle stesse durante la detenzione; ancora, la mancata affiliazione a gruppi di potere dentro il carcere, una ferma volontà di impegnarsi nelle attività trattamentali, in modo da contribuire ad arricchire il proprio vissuto con valori positivi, accrescendo le proprie abilità e competenze così da costruirsi una base solida e possibilmente stabile per il futuro rientro nella società libera.

#### 2.6. *Trattamento e «minoranze penitenziarie».*

L'articolo 13 della legge n. 354 del 1975, in ossequio al principio di rieducazione della pena, costituzionalmente sancito<sup>33</sup>, prescrive che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» (primo comma). «Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale (...)» (secondo comma).

Tale disposizione è integrata dall'articolo 27, primo comma, del R.E. n. 230 del 2000 che, nella prima parte, dichiara che «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione».

Compiere un'indagine accurata sulla personalità dei detenuti transessuali, con tutte le complesse implicazioni di cui essi sono portatori, si prefigura dunque come un impegno ancora più pressante: l'isolamento e l'emarginazione di cui sono vittime possono essere efficacemente contrastati mediante la predisposizione di un'offerta trattamentale vicina ai «particolari bisogni» di questi soggetti.

Parliamo di una proposta trattamentale che parta dal rispetto dell'individualità del singolo come essere umano, transessuale e detenuto, e che veda tutti gli operatori penitenziari mettere in campo uno sforzo congiunto, volto ad effettuare uno studio approfondito sulla personalità dell'individuo: si ritiene

---

<sup>33</sup> L'art. 27, terzo comma, della Costituzione dispone che «Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».



essenziale sottolineare che, per giungere ad elaborare interventi trattamentali efficaci, non si possa non passare per un processo finalizzato innanzitutto alla conoscenza della persona del detenuto transessuale, per riuscire così a coglierne le rilevanti specificità coinvolte.

I colloqui con gli operatori penitenziari debbono essere frequenti: non bisogna dimenticare come anche questi per l'educatore<sup>34</sup> costituiscano un prezioso strumento di conoscenza del detenuto; essi d'altro canto forniscono al *transgender*, non solo degli elementi conoscitivi e di supporto tecnico di cui necessita, ma lo aiutano a sentirsi considerato e rispettato come persona, a ricordarsi che esiste, a riflettere sulla propria condizione, sul vissuto che lo ha portato a delinquere.

Andrebbero attivati anche dei «gruppi di sostegno» o sportelli di ascolto a tal fine, con l'ausilio di specialisti in psicologia e/o psichiatria, competenti nel trattare con soggetti portatori di disforie di genere.

Al fine di sollecitare i detenuti a riflettere sulle loro condotte, utile sarebbe altresì organizzare dei *cinforum*, delle discussioni guidate da esperti, esperienze tutte proficuamente funzionali ad intraprendere un percorso che li predisponga alla socialità, sottraendoli dallo spettro della solitudine e dell'emarginazione.

È opportuno, inoltre, per assicurare iniziative trattamentali variegate, coinvolgere tutte le figure istituzionali e del c.d. terzo settore, il volontariato ed in particolare le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti delle persone con disturbo dell'identità di genere che organizzino, ad esempio, corsi di visagista, yoga, parrucchiere, informatica, creazione di monili, laboratori di teatro e tutto ciò, più in generale, che possa contribuire ad avviare dei percorsi di reinserimento socio-lavorativo ai fini della loro futura inclusione sociale; importante strumento sono anche le attività ricreative e culturali, promosse sia internamente che esternamente al carcere.

Per ciò che attiene alle attività lavorative, il detenuto *transgender* è seriamente limitato dalle già note esigenze di assicurare la tutela dell'incolumità e la separazione dagli altri detenuti: egli infatti potrà svolgere soltanto quelle mansioni che non confliggono con queste superiori esigenze garantiste: ancora una volta il

---

<sup>34</sup> Ma anche per le altre figure che accedono al penitenziario.

suo mondo intramurario, anche lavorativo, sarà circoscritto ad un raggio piuttosto esiguo.

Considerando però che la maggior parte di questi detenuti è ristretto per la commissione di reati di tipo comune che non suscitano elevato allarme sociale, ed in virtù della stringente necessità di non negargli utili opportunità trattamentali, potrebbe permettersi loro un più ampio accesso alle attività lavorative con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza o con altri sistemi opportunamente studiati.

Tutto questo senza dimenticare di dover necessariamente armonizzare le esigenze del trattamento rieducativo individualizzato con le istanze legate alla sicurezza ed, ancora, con le condizioni di salute del soggetto, spesso tossicodipendente o malato (HIV o altre malattie) e bisognoso di seguire le terapie ormonali e farmacologiche.

In merito a quest'ultimo aspetto richiamato, occorre ricordare quanto disposto dall'articolo 115, quarto comma, del R.E. del 2000: «I detenuti o internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività per HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato».

Stringente è quindi l'obbligo che la norma pone in capo alle istituzioni penitenziarie circa la predisposizione di efficaci e puntuali interventi trattamentali nei confronti di coloro che versino nelle condizioni di salute sopra delineate.

È di primaria importanza, pertanto, non trascurare l'accesso ai servizi della salute, alle visite specialistiche (endocrinologo, psichiatra, e così via); assicurare un monitoraggio HIV e delle altre malattie sessualmente trasmissibili.

La realtà però spesso ci costringe a fare i conti con quelli che sono poi gli effettivi problemi e limiti delle sezioni «protette» in cui sono ristretti i detenuti transessuali. Molti di questi reparti sono afflitti dalla strutturale carenza di luoghi diversi dalle celle di pernottamento: numerose sono infatti le problematiche relative alla gestione degli spazi detentivi; per citare un esempio, le sale destinate ai colloqui con i magistrati, avvocati, assistenti volontari e quelle adibite alla socialità in alcuni istituti non sono accessibili ai transessuali o lo sono solo residualmente: con evidenti problemi anche connessi al rispetto della *privacy*. Le attività tratta-

mentali loro dedicate sono spesso limitate e non specificamente pensate per la loro condizione.

Certamente ad incidere considerevolmente su questa situazione c'è la questione della loro scarsa consistenza numerica.

Secondo taluni studiosi, il trattamento, per essere effettivamente individualizzato, dovrebbe prendere in considerazione i bisogni delle singole identità, soprattutto di quelle meno rappresentate, considerate a tutt'oggi marginali e che rischiano pertanto, insieme alle specifiche necessità di cui sono portatrici, di essere dimenticate: sono quelle che potremmo denominare le «minoranze penitenziarie». «Il sistema penitenziario deve partire dall'individualità dei bisogni e dei diritti sapendo che per farlo ha bisogno di ricorrere a insieme che non siano troppo indistinti, altrimenti si vanno a perdere le biografie e si rende faticosa l'empatia. Anche il mondo penitenziario, così come il mondo del lavoro, necessita che siano previste azioni positive a promozione e protezione di alcune "identità" carcerarie»<sup>35</sup>.

Attuare un trattamento individualizzato e risocializzante nei confronti dei detenuti *transgender* significa anche aiutarli a ricucire quel legame spezzato fra il soggetto e la società che lo ha deriso, usato e poi rifiutato e condannato. Significa provare a far rimarginare quella profonda ferita interiore che ogni giorno portano con sé. Significa anche contribuire alla rinascita, nella loro anima, della voglia di sentirsi parte di una società che quantomeno li rispetti. Significa infine fare qualcosa perché comprendano anche opinioni e giudizi diversi dai propri, senza sentir svanire la loro dignità.

### 2.7. *La formazione del personale.*

Tutti gli interventi e le attività trattamentali illustrati sinora rischiano di limitarsi a dei meri esercizi di stile se non si investe sulla formazione del personale. Formazione che, a nostro avviso, non deve rivolgersi soltanto al personale di Polizia penitenziaria, ma deve auspicabilmente raggiungere tutte le figure professionali che, a vario titolo, interagiscono col detenuto *transgender*, a partire dal momento in cui compie il primo ingresso in istituto e per tutto il perdurare della sua detenzione.

---

<sup>35</sup> Così GONNELLA P., *Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni*, 2015, in [www.costituzionalismo.it/articoli/521](http://www.costituzionalismo.it/articoli/521).

L'obiezione che ai nostri giorni non può certo più tollerarsi è quella secondo cui basterebbe l'esperienza maturata con il trascorrere degli anni di servizio: in primo luogo, perché nessun detenuto dovrebbe fare da cavia ad un operatore inesperto o, peggio, a chi ritiene di non dover imparare più nulla da nessuno.

In secondo luogo, ci preme ribadire come le difficoltà oggettive riscontrabili nel rapporto e nell'interlocuzione con gli altri detenuti c.d. comuni, le troviamo amplificate quando proviamo a relazionarci con i transessuali: a causa della loro accresciuta sensibilità o, a seconda dei casi, suscettibilità su determinati aspetti, sorgono spesso col personale contrasti o incomprensioni, generati da episodi anche banali: ciò può succedere anche a causa di chi, proprio per mancanza di preparazione in materia, involontariamente "tocchi", con un modo di parlare o di agire inadeguato, un lato sensibile della personalità del soggetto che si sente offeso, deriso o non rispettato.

Questo proprio a causa dei tanti episodi spiacevoli ed infelici che nel passato sono loro capitati, andando a sedimentarsi dolorosamente nella loro anima ferita. Ed essi pertanto reagiscono impulsivamente, a volte anche in un modo del tutto inaspettato, con atti di isteria o crolli nervosi, o diventando aggressivi od oltraggiosi.

In terzo luogo, riteniamo importante formare il personale che interagisce con questa categoria di ristretti anche guardando proprio alla persona degli operatori, alla loro emotività, alle loro storie ed al loro equilibrio: rapportarsi con un *transgender* risulta compito impegnativo perché occorre mettere in campo il proprio "io" più nascosto, la propria emotività personale; non di rado ci si trova a fronteggiare situazioni complesse, a volte imbarazzanti, che richiedono preparazione, tatto e sensibilità; ma anche fermezza.

Solo a seguito di una profonda presa di coscienza della specificità della detenzione dei transessuali e della loro condizione, si può riflettere insieme e concordare sull'importanza di dare luogo ad una formazione del personale operante negli istituti dove si trovino sezioni loro destinate: formazione, ci preme ribadirlo, che deve necessariamente connotarsi come interprofessionale e, tenuto conto della complessità degli elementi in gioco, avvalersi della collaborazione di mediatori culturali e consulenti giuridici per pareri in merito a varie questioni (permessi di soggiorno,

interventi chirurgici al fine di attuare il passaggio di genere, convivenze e così via).

Si ritiene importante pur tuttavia partire proprio dal dotare l'operatore di strumenti per la conoscenza tecnico-scientifica del fenomeno dell'identità di genere e dei suoi possibili disturbi, affinché il personale possa mettere in campo interventi qualificati ed idonei a trattare il singolo caso concreto che si presenta loro.

Formare il personale per rafforzare conoscenze, competenze ed attitudini, infondendo la consapevolezza dell'importanza di un lavoro congiunto – area sicurezza, trattamento, area sanitaria e privato sociale; quanto detto con l'adozione di un linguaggio comune, punto di partenza ed arrivo di un progetto condiviso.

### **Conclusioni.**

Al termine di questo itinerario attraverso l'analisi del Transessualismo nella sua dimensione penitenziaria, delle complesse questioni e riflessioni che esso pone alla nostra attenzione, ci preme lasciare un'ultima considerazione.

Le persone transessuali, così come altre categorie di soggetti "deboli" – stranieri, indigenti, e così via – vivono sovente una condizione di estraneità rispetto al territorio ed al contesto sociale, che li ospita ma non li accoglie; essi soffrono stati di emarginazione, isolamento, clandestinità, accentuati dall'assenza di saldi riferimenti parentali, sicuri approdi lavorativi ed affettivi: sono, in una parola, privati di rassicuranti prospettive di integrazione futura. Tale situazione li espone drammaticamente al rischio di contatti con ambienti criminali: la loro immissione in circuiti devianti è, il più delle volte, frutto, non di una scelta consapevole ed attentamente ponderata, bensì di un processo graduale in cui sono via via trascinati da uno stringente bisogno di sopravvivenza.

Risulta allora gravemente evidente come combattere l'emarginazione sia la strada più diretta per ridurre la devianza di chi appartenga a questa o ad altre categorie emarginate.

Concludiamo questo nostro scritto con l'auspicio del dischiudersi, in un giorno non lontano, di un futuro in cui la società riesca ad aprirsi ai più deboli, con efficaci progetti di operativa inclu-

sione: semplicemente, garantire tutela alle minoranze renderebbe la società più giusta.

## Bibliografia

- AINIS M., *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in Pol. Dir., 1999.
- ANTONINI L., *Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in D'AGOSTINO F. (a cura di), *Un diritto di spessore costituzionale?*, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Pavia, 5-7 dicembre 2009, in *Quaderni di Iustitia*, Milano, Giuffrè, 2012.
- ARFINI E.A., *Scrivere il sesso. Retoriche e narrative della transessualità*, Roma, Meltemi, 2007.
- AZZENA L., *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti "deboli". Spunti per una teoria di una "debolezza"*, in CALVIERI C. (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006.
- BENJAMIN H., *Il fenomeno transessuale*, Roma, Astrolabio, 1968.
- BENJAMIN H., *Travestitismo e Transessualismo*, in *International Journal of Sexology*, 1953.
- BERNINI L., *Maschio e Femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Milano, Il dito e la luna, 2010.
- BILOTTA F., *Transessualismo* (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, diretto da Sacco R., Torino, Utet, 2013.
- CAULDWELL D., *Psychopathia Transexualis*, in *Sexology*, 1949.
- CILIBERTI R., *La rettificazione di attribuzione di sesso: aspetti giuridici*, in *Dir. Fam.*, 2001, 1;
- CLEMMER D., *The prison community*, New York, Rinehart, 1958.
- CONNEL R.W., *Questioni di genere*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- DOGLIOTTI M., *Identità personale, mutamento del sesso e principi costituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1981, I, 1.
- DOGLIOTTI M., *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, 1.
- DIAS VIEIRA A. – Ciuffoletti S., *Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, 2015.
- GARUTTI M. – MACIOCE F., *Il diritto all'identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, II.
- GEMMA G., *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. Cost.*, 2008, 2.
- LORENZETTI A., *Diritti in transito, La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013.
- MARCHIORI A. – Coco N., *Il transessuale e la norma*, Roma, Edizioni Kappa, 1988.
- MELE A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Roma, Prospettiva Editrice, 2007.
- PATTI S., *Transessualismo*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., XIX, Torino, Utet, 1999.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1980.
- PEZZINI B., *Costruzione del genere e costituzione*, in PEZZINI B. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo, Edizioni Sestante, 2012.

- VALERIO P. – FAZZARI P., *Alcune note sul "fenomeno transessuale" oggi: un disturbo da depatologizzare?*, in CHIEFFI L., (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano-Udine, Mimesis, 2012.
- VECCHI P.M., *Transessualismo* (voce), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXXI, Roma, Utet, 1994.

### Sitografia

- <https://it.m.wikipedia.org>.  
[www.dsm5.org](http://www.dsm5.org).  
<http://www.dirittodicritica.com>.  
[www.articolo29.it](http://www.articolo29.it).  
[www.stateofmind.it](http://www.stateofmind.it).  
<http://www.ristretti.it/testimonianze/pagine/carceri/sanvittore/trans.htm>.  
<http://hudoc.echr.coe.int/>.  
[www.cilditalia.org](http://www.cilditalia.org)>approfondimenti.  
COPPOLA N., in <http://www.bossy.it/it/author/nicolamaria>.  
DI GANGI M.C., *Le nuove frontiere giuridiche della transessualità: brevi osservazioni comparatistiche*, in <http://www.diritto.it/archivio/1/26546.pdf>.  
GONNELLA P., *Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni*, 2015, in [www.costituzionalismo.it/articoli/521](http://www.costituzionalismo.it/articoli/521).  
NAPOLI G.M., *L'isolamento continuo del detenuto o dell'internato*, in <http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf3/isolamento.pdf>.  
PORPORA M., *la doppia sofferenza dei trans in carcere*, in [http://inchieste.repubblica.it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sexo\\_trans\\_in\\_carcere](http://inchieste.repubblica.it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sexo_trans_in_carcere).

